Università degli Studi di Padova
Scuola di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Rep. n. 30/2022
Prot. n. 1513
All. n. 0
Pos. 2022-III/21.2
Padova, 27 dicembre 2022

DPCD

Consiglio straordinario del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

verbale n.1 del 26 gennaio 2022

Oggi, mercoledì **26 gennaio 2022** alle ore 9.30 si è riunito in via straordinaria, e in modalità telematica, il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro per discutere il seguente ordine del giorno:

1. ACCORDI E CONVENZIONI

1.1. Protocollo d'intesa con il Ministero della P.A. per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni: valutazioni per un eventuale adesione del CdS

1.2. Convenzioni per il "semestre anticipato di tirocinio"

Presiede l'adunanza la Presidente, prof. Barbara de Mozzi.
Viene chiamato ad assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof. Elena Pasqualetto.

È invitato a partecipare il sig. Diego Possamai, referente amministrativo per la didattica della Scuola di Giurisprudenza.

La posizione dei componenti è la seguente:

n.	qualif.	cognome	nome	P	G	A
1.	Presid.	DE MOZZI	Barbara	P		
2.	docente	BENETAZZO	Cristiana	P		
3.	docente	BERTOCCO	Silvia	P		
4.	docente	CARCERI DE PRATI	Claudio	P		
5.	docente	CARUSO	Giovanni		G	
6.	***doc.(c)***	***CIABATTONI***	***Marco***	P		
7.	docente	DI FONZO	Tommaso	P		
8.	***doc. (cm)***	DUQUE	Garcia			
9.	docente	MINGARDO	Letizia	P		
10.	***doc. (m)***	***PARBONETTI***	***Antonio***			
11.	docente	PASQUALETTO	Elena	P		
12.	***doc.(c)***	***PAVAN***	***Elisabetta***		g	
13.	docente	PILLONI	Monica		G	
14.	docente	POMINI	Mario	P		
15.	docente	SCHIAVANO	Maria L.	P		
16.	docente	SCHIAVOLIN	Roberto	P		
17.	docente	TAGLIAPIETRA	Susanna		G	
18.	***doc.(cm)***	***TIEGHI***	***Giovanna***		g	
19.	docente	VIANELLO	Francesca A.	P(1)		
20.	docente	VIANELLO	Riccardo	P		
21.	docente	ZANON	Giorgia		G	
22.	studente	CANDU	Natalia	P		

n.	qualif.	cognome	nome	P	G	A
23.	studente	SARTORI	Sara	P		
24.	studente	*non sostituibile)*				
25.	*TA*	*(da designarsi)*				

Legenda:
...(m) = di insegnamento mutuato
...(c) = professore a contratto

Nota:
** = Ai sensi dell'art.40 dello Statuto partecipano ma non incidono, se assenti, sul quorum strutturale i professori a contratto e i professori di insegnamenti ufficialmente mutuati.*

Entrate e uscite: (1) entra alle ore 9.53 sub punto 2.

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare l'ordine del giorno già inviato con l'avviso di convocazione.

Le deliberazioni assunte vengono approvate seduta stante.

* * *

Oggetto:

1. ACCORDI E CONVENZIONI

La Presidente propone di anticipare il secondo punto all'odg per poter poi trattare con maggior disponibilità di tempo il primo.

Non essendovi osservazioni, la proposta viene acclta all'unanimità.

1.2. Convenzioni per il "semestre anticipato di tirocinio"

La Presidente segnala che a seguito di una modifica della convenzione quadro per "il semestre anticipato di tirocinio" occorre rivedere sia il modello di convenzione sia la convenzioni già in essere. Dà quindi la parola alla prof. Pasqualetto che, in qualità di Referente del Corso per i rapporti il mondo del lavoro segnala la richiesta di sottoscrivere una convenzione discussa nei suoi elementi essenziali con gli Ordini di Vicenza e di Venezia e illustra la bozza del nuovo modello così come riportata nell'allegato n.1, sottolineando come non vi siano stravolgimenti dell'attuale testo ma solo alcune modifiche, in particolare la riduzione del numero dei "cfu acquisiti" bilanciata dal contestuale inserimento di alcuni esami di sbarramento. Si apre la discussione nel corso della quale viene chiarito che i cfu minimi indicate nel testo sono quelli previsti nella convenzione quadro e quindi non modificabili. La prof. Pasqualetto, sentito anche il Presidente dell'Ordine di Vicenza, precisa che nella bozza ha inserito, solo come proposta, come esami di sbarramento per accesso al tirocinio *Diritto del lavoro* e *Diritto della previdenza sociale* ma che questo punto è passibile delle modifiche che si ritengono più opportune. Il prof. Pomini ritiene che sarebbe più opportuno non prevedere ulteriori sbarramenti oltre a quelli previsti dalla convenzione quadro e di innalzare il numero massimo di studenti da ammettere annualmente al "tirocinio anticipato".

Terminata la discussione il testo proposto, inclusi i due esami di sbarramento indicati, viene messo ai voti e approvato all'unanimità.

DELIBERA Cons/22/001 - *Il Consiglio del CL in Consulente del Lavoro approva il muovo modello di convenzione per "il semestre anticipato di tirocinio", così come riportato nell'**allegato n.1**.*

1.1. Protocollo d'intesa con il Ministero della P.A. per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni: valutazioni per un eventuale adesione del CdS

La Presidente ricorda che questo Consiglio è stato convocato in via straordinaria, perché in data 21/01/2022 è pervenuta la richiesta da parte del Prorettore alla didattica di segnalare entro il termine del

26/01/2022 l'eventuale adesione del Corso al "Protocollo d'intesa con il Ministero della P.A. per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni". In particolare la Presidente si sofferma sulla durata dell'impegno che riguarderebbe 3 coorti e quindi di fatto 5 anni, sulla richiesta di messa a disposizione delle lezioni in modalità on line asincrona e sulla rimozione delle propedeuticità per gli studenti in convenzione. Nel corso dell'ampia e partecipata discussione emerge l'esigenza di non creare due differenti tipi di studenti e che quindi sia le propedeuticità, essendo state previste per motivi didattici, devono valere per tutti sia le modalità di svolgimento. Un'altra criticità che emerge è l'impossibilità, per motivi sia didattici sia meramente organizzativi, di poter mettere a disposizione tutte le lezioni in modalità asincrona. Il prof. Schiavolin anticipa il suo voto negativo ritenendo i rischi, anche in termini di sostenibilità, superiori agli eventuali vantaggi. Esprimono preoccupazione in merito anche la prof. Schiavano e il prof. Pomini. Terminata la discussione la Presidente mette ai voti la proposta di un'adesione subordinata da 1) non siano rimosse le propedeuticità previste; 2) non sia previsto l'obbligo di integrare il "caricamento" on line delle lezioni.

La proposta finale, messa ai voti, viene approvata a maggioranza (Contrari: proff. Pomini, Schia-vano e Schiavolin; Astenuti: =)

DELIBERA Cons/22/002 - *Il Consiglio del CL in Consulente del Lavoro accoglie la proposta di sottoscrivere un Protocollo d'intesa con il Ministero della P.A. per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni Ministero a condizione che 1) non siano rimosse le propedeuticità previste; 2) non sia previsto l'obbligo di integrare il "caricamento" on line delle lezioni.*

* * *

Non essendoci altri punti all'odg, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.20.

* * * * * *

Allegato n.1 *Nuovo modello di convenzione*

ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO
ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO
DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

tra

l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di.....
e
la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova

Le parti del presente accordo

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";

- visto l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27), che prevede: *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";*

- visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148), che prevede: *"Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.";*

- visto il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014 (di seguito "Regolamento");

- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018 (di seguito "Convenzione Quadro");

- tenuto conto che il percorso formativo del corso di Laurea triennali in Consulente del lavoro, attivati presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo è finalizzato ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 - Contenuto dell'accordo

1. Il presente accordo definisce, in attuazione della Convenzione Quadro siglata in data 23 marzo 2018, le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui all'art. 9, comma 6, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito "Tirocinio") in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14) (di seguito "Corso di Studio").

Art. 3 – Requisiti Formativi

1. La Scuola di Giurisprudenza (di seguito "Scuola") garantisce che il Corso di Studio soddisfa i requisiti di cui all'art. 3 della Convenzione Quadro e, in particolare, prevede nel percorso formativo almeno 18 CFU nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari dell'Area 12 – Scienze giuridiche:

- IUS/01 - Diritto privato
- IUS/04 - Diritto commerciale
- IUS/07 - Diritto del lavoro
- IUS/10 - Diritto amministrativo
- IUS/12 - Diritto tributario
- IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea

e almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari nell'Area 13 - Scienze economiche e statistiche:

- SECS-P/01 - Economia politica
- SECS-P/07 - Economia aziendale
- SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
- SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio durante la frequenza del Corso di Studio

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Quadro, possono chiedere di essere ammessi al periodo di Tirocinio gli studenti iscritti all'ultimo anno del Corso di Studio che abbiano acquisito almeno 90 CFU e che abbiamo sostenuto, con esito positivo, l'esame di *Diritto del lavoro* e l'esame di *Diritto della previdenza sociale*, ritenuti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato.

Art. 5 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 6 della Convenzione Quadro, la Scuola di Giurisprudenza e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro (di seguito "Consiglio Provinciale dell'Ordine") stabiliscono in 20 il numero massimo di studenti da ammettere al Tirocinio annualmente.

2. Il referente organizzativo del Consiglio Provinciale dell'Ordine, di cui al successivo art. 8, si impegna a raccogliere annualmente le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuare la comunicazione dell'avviso annuale di disponibilità al referente del Corso di studio.

Art. 6 Domanda di ammissione al Tirocinio

1. Gli studenti interessati che soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 4 presentano la domanda di ammissione al periodo di Tirocinio con le modalità che verranno indicate sull'avviso annuale di disponibilità dei posti di cui all'art. 5.

2. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio di ciascun semestre accademico.

3. L'accoglimento delle domande avverrà tenendo conto delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali raccolte dal Consiglio Provinciale dell'Ordine ai sensi del precedente art. 5, comma 2.

4. Gli aspiranti tirocinanti potranno essere sottoposti a un colloquio selettivo da parte dei referenti organizzativi di cui al successivo art. 8.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del Tirocinio

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla frequenza alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari, previa predisposizione di una apposita convenzione tra l'Università di Padova e lo studio professionale di consulente del lavoro, iscritto regolarmente all'Albo. Il tirocinio dovrà inoltre essere svolto nel rispetto del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 20134, previo parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014. L'Ufficio career service di Ateneo si occuperà di tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'attivazione del tirocinio.

3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per seguire programmi di scambio universitario determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. La Scuola di Giurisprudenza e il Consiglio Provinciale dell'Ordine nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 5, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.

2. La Scuola di Giurisprudenza si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

3. La Scuola di Giurisprudenza si impegna a mantenere negli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di Tirocinio, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di Tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.

3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione della durata legale del corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario, determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 12 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità per un periodo di tre anni dalla data della firma delle parti.

Padova, data .....

Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Padova
prof. .....

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di ....
.....

* * * * *